

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALBANO LAZIALE E
GROTTAFERRATA PER LA GESTIONE, IN FORMA
ASSOCIATA, DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI
LAVORI, BENI E SERVIZI MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI
UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), AI
SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. n. 50/2016**

Rep. n. _____

del _____

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di,
nella sede comunale del Comune di Albano Laziale,

TRA

- il **Comune di Albano Laziale**, con sede ad Albano Laziale in Piazza della
Costituente n. 1, Codice Fiscale 82011210588, legalmente rappresentato dal
Sindaco pro-tempore **Massimiliano BORELLI**, nato a Marino (Roma) il 19
giugno 1974 , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del
suddetto Ente in esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n. del
....., esecutiva ai sensi di legge;

E

- il **Comune di Grottaferrata**, con sede a Grottaferrata in Piazzetta E. Conti n.
1, Codice Fiscale, legalmente rappresentato dal Commissario
Straordinario, nato a il, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del suddetto Ente in
esecuzione alla Delibera del medesimo Commissario Straordinario, assunta con i
poteri del Consiglio Comunale, n. del, esecutiva ai sensi
di legge;

PREMESSO CHE

1) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni*”;

2) l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “*le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38*”;

3) l'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

4) le disposizioni del citato art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 sono attualmente sospese fino al 30.06.2023 per effetto delle disposizioni dell'art. 1 -

comma 1, lett. a) - della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8 - comma 7 - della legge n. 120/2020 e poi dall'art. 52 - comma 1, lettera a), sub. 1.2 - della legge n. 108/2021: per effetto di tale sospensione i Comuni possono procedere autonomamente alla gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;

5) in forza delle disposizioni dell'art. 52 - comma 1, lettera a), sub 1.2 - della legge n. 108/2021 la sospensione di cui al punto precedente, tuttavia, **non opera** relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, pertanto, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia devono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37 - comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

6) con convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2018, è stata istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 – comma 4, lett. b) – del D.Lgs. n. 50/2016 ed in prosecuzione degli accordi di cui alla precedente convenzione sottoscritta in data 11.12.2015, la Centrale Unica di

Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo per la gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture. Nell'ambito della C.U.C. il Comune di Albano Laziale è individuato quale capofila;

7) con atto sottoscritto in data 11.02.2022 dai Sindaci dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo, in esecuzione delle decisioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, la durata della convenzione di cui al punto precedente è stata prorogata al 30.06.2023. Con il suddetto atto è stato confermato, inoltre, ogni altro contenuto della precedente convenzione sottoscritta in data 21.12.2018;

8) con nota prot. n. 4348 del 01.02.2022, assunta al protocollo del Comune di Albano Laziale in pari data al n. 6994/2022, il Comune di Grottaferrata ha richiesto di poter aderire alla suddetta C.U.C. al fine di poter svolgere, in forma associata, gli appalti di cui al precedente punto n. 5);

9) la Conferenza dei Rappresentanti della C.U.C., composta dai Sindaci dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo, in data 28/02/2022 ed ai sensi dell'art 14 - comma 4, punto 4.5 - della Convenzione del 21.12.2018, ha deciso all'unanimità di accogliere la richiesta del Comune di Grottaferrata di adesione alla C.U.C.;

10) è volontà dei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata di gestire in forma associata, fino al 30.06.2023, il servizio di Centrale Unica di Committenza, con funzioni di Stazione Appaltante, per quanto attiene:

10.1 - le procedure di gara relative all'acquisto di lavori, beni e servizi afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021;

10.2 – eventuali altre procedure di gara relative all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo le modalità di cui alla precedente Convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2018 ed al "Regolamento di Funzionamento della C.U.C."

11) lo schema della presente convenzione è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - della Convenzione del 21.12.2018, dal Comune di Albano Laziale, quale Comune capofila, con Delibera del Consiglio Comunale n. del, con la quale sulla scorta del parere di cui al precedente punto 9) è stata recepita la richiesta di adesione alla C.U.C. di cui al precedente punto 8);

12) lo schema della presente convenzione è stato approvato dal Comune di Grottaferrata con Delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. del che contiene l'impegno all'integrale rispetto delle clausole e delle condizioni di cui alla presente convenzione ed al vigente "Regolamento per il funzionamento della C.U.C." che viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti stipulano e convengono quanto segue.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Valore delle premesse. Modifiche normative

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne rappresentano il primo patto.

2. Eventuali modifiche legislative e normative che, con riferimento ai

contenuti ed all'oggetto della presente convenzione, rendessero obbligatorie diverse e/o nuove forme e procedure troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto ed attività della Centrale Unica di Committenza

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza, che opera ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, ed i Comuni aderenti di Albano Laziale (capofila), Castel Gandolfo e Grottaferrata. La C.U.C. è stata istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 – comma 4, lett. b) – del D.Lgs. n. 50/2016, per la gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture e, precisamente:

1.1 - le procedure di gara relative all'acquisto di lavori, beni e servizi afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021;

1.2 – eventuali altre procedure di gara relative all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo le modalità di cui alla presente Convenzione ed al “*Regolamento per il Funzionamento della C.U.C.*”.

2. Sono di competenza della C.U.C., fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:

2.1 - di lavori, fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti di procedere autonomamente - ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 - per

importi inferiori ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);

2.2 - di forniture e servizi, fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti di procedere autonomamente - ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - per importi inferiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

3. Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione – compresi gli affidamenti diretti e le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 ed all'art. 1 della legge n. 120/2020 – di lavori, beni e servizi disciplinate, anche in parte, dal D. Lgs. 50/2016, dalla legge n. 120/2020 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

4. L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:

4.1) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001;

4.2) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;

4.3) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000), da fondazioni, associazioni e società, sia a capitale interamente pubblico sia a

capitale misto pubblico privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati, a meno che i suddetti soggetti non abbiano aderito alla Centrale Unica di Committenza nei modi e nelle forme di legge e secondo le modalità indicate nella presente convenzione;

4.4) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lettera d), del D. Lgs. 50/2016;

4.5) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36 - comma 4 - del D. Lgs. 50/2016 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

4.6) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge;

4.7) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dalla tabella di cui all'art. 25 - comma 2 - del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito nella legge n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011.

5. Per l'affidamento di appalti relativi ai servizi di cui all'Allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 i Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 142 - comma 5 quinquies - del D. Lgs. n. 50/2016, possono procedere, in luogo della C.U.C., tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e ad istituzioni analoghe.

6. Per la stipula di convenzioni con le cooperative sociali di tipo (B) i Comuni aderenti possono procedere autonomamente alla luce della specifica disciplina contenuta nella legge n. 381/1991, non abrogata dal D. Lgs. n. 117/2017, ed in particolare nell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 381/1991 il quale – in attuazione dell'art. 45 della Costituzione – prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa di cui al D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e ricorrano le condizioni ed i presupposti di legge.

7. I Comuni aderenti, ove ritenuto necessario od opportuno in relazione alla specificità della singola gara ed in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, gestiranno in forma associata le commissioni di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 3 – Nuove adesioni alla C.U.C.

1. Potranno aderire alla C.U.C., secondo la disciplina prevista dalla presente convenzione e nell'osservanza delle disposizioni del Codice e della legislazione in materia:

1.1 - altri Comuni;

1.2 - altri soggetti (Amministrazioni aggiudicatrici, Enti aggiudicatori, Soggetti aggiudicatori, ecc.) come definiti dall'art. 3 del Codice;

1.3 - le aziende speciali (art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000), le organizzazioni consortili (art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000), le fondazioni, associazioni , eccetera costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

1.4 - le società *in house* strumentali dei Comuni aderenti nonché quelle preposte

allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dei medesimi Comuni, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico privato.

2. L'adesione è subordinata all'adozione di una specifica delibera di adesione da parte del Consiglio comunale del Comune o del competente organo societario del soggetto che intende aderire e di una specifica delibera di recepimento da parte del Consiglio comunale del Comune capofila emessa su conforme parere espresso dalla "Conferenza dei Rappresentanti" di cui al successivo art. 14.

3. I nuovi soggetti aderenti devono impegnarsi all'integrale rispetto delle clausole e delle condizioni di cui alla presente convenzione ed al relativo regolamento di funzionamento di cui al successivo art. 8

Art. 4 – Ente capofila

1. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Albano Laziale.

2. L'individuazione del Comune capofila potrà essere modificata con conforme deliberazione delle Giunte comunali e dei competenti organi societari degli enti e dei soggetti aderenti previo conforme parere espresso dalla "Conferenza dei Rappresentanti" di cui al successivo art. 14.

Art. 5 – Attività di competenza dei singoli soggetti aderenti

1. È di esclusiva competenza degli Enti e dei Soggetti aderenti la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, del/dei piano/i dei fabbisogni e del programma biennale di acquisizione di beni e servizi nonché degli altri atti di programmazione che riguardano la propria attività contrattuale, ove dovuti. Gli Enti ed i Soggetti aderenti, inoltre, trasmettono alla C.U.C. i programmi di cui all'art. 21 del Codice dopo la loro

approvazione.

2. Ai fini della programmazione delle attività facenti capo alla C.U.C. gli Enti ed i Soggetti aderenti trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno e – comunque – con un preavviso minimo di tre mesi, l'elenco degli acquisti di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori che intendono affidare nel corso dell'anno indicando i tempi delle relative procedure. Tali elenchi dovranno essere confermati entro quindici giorni dall'approvazione del relativo bilancio di previsione e potranno essere aggiornati nel corso dell'anno. Qualora, in corso d'esercizio, emerga l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente gli Enti ed i Soggetti aderenti informano, con un preavviso minimo di tre mesi, la C.U.C. fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di affidamento.

3. Competono ad ogni Ente o Soggetto aderente le seguenti attività:

3.1) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

3.2) la nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, anche per la registrazione all'ANAC ai fini delle procedure svolte dalla C.U.C.;

3.3) l'acquisizione del C.U.P., ove necessario;

3.4) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni svolte dalla C.U.C. e per gli oneri connessi alle procedure di gara, compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere sia ai membri delle Commissioni giudicatrici che ad esperti esterni di supporto alle stesse;

3.5) la redazione, la verifica, l'eventuale validazione e l'approvazione del progetto da porre a base dell'affidamento ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e delle norme e disposizioni ad esso correlate;

3.6) la determinazione a contrattare con la quale, tra l'altro:

3.6.1) sono individuati le modalità di svolgimento della gara ed il criterio di selezione del contraente;

3.6.2) sono indicati i documenti da porre a base di gara con i relativi estremi di approvazione (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara, eccetera);

3.6.3) sono indicati gli elementi caratterizzanti la procedura di gara la cui scelta è di competenza esclusiva dell'Ente o del Soggetto nel cui interesse viene bandita la gara;

3.7) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa relativi alle spese di pubblicazione dei documenti di gara, al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, agli oneri connessi alle procedure di gara, compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere sia ai membri delle Commissioni giudicatrici che ad esperti esterni si supporto alle stesse;

3.8) la formulazione - per il tramite del R.U.P. ed ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 - della proposta di nomina della Commissione Giudicatrice, determinandone il relativo compenso, ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della C.U.C.;

3.9) l'emissione, per il tramite del R.U.P., dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dei concorrenti in relazione alle singole fasi in cui è articolata la procedura di gara;

3.10) le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura di gara;

3.11) l'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.

Lgs. n. 50/2016;

3.12) il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

3.13) i rapporti con l'Autorità (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio, nazionale e regionale, sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla Legge n. 190/2012 che non siano di competenza della C.U.C.;

3.14) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti;

3.15) la fase di post-informazione dell'esito di gara per gli aspetti che non rientrano nella competenza della C.U.C.;

3.17) lo svolgimento delle eventuali ulteriori attività in conformità alle disposizioni del "*Regolamento per il funzionamento della C.U.C.*" di cui al successivo art. 8.

4. Gli Enti ed i soggetti aderenti inseriscono negli atti contrattuali, qualora si presentino i presupposti, le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'Intesa e/o Patti di Integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegnano a rispettare le disposizioni negli stessi contenute.

5. Compete inoltre all'Ente o al Soggetto aderente la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto e, in particolare:

5.1) la stipula del contratto,

5.2) la consegna dei lavori e/o l'avvio dell'esecuzione del contratto,

5.3) la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto;

funzionamento della C.U.C.” di cui al successivo art. 8, la seguente documentazione:

10.1) la determinazione a contrarre, recante l’indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l’espletamento della procedura di gara (approvazione del disciplinare e del capitolato speciale di appalto per ciascuna) nonché gli ulteriori contenuti definiti dal medesimo *“Regolamento per il funzionamento della C.U.C.”*;

10.2) il provvedimento di approvazione del progetto;

10.3) gli altri documenti previsti dal medesimo *“Regolamento per il funzionamento della C.U.C.”*.

11. Nella Determinazione a contrarre devono essere espressamente indicate, con riferimento alle vigenti disposizioni di legge, le motivazioni in ordine:

11.1) al ricorso alla C.U.C. in luogo dell’acquisto mediante CONSIP s.p.a. o Me.P.A. o mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

11.2) all’eventuale utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

11.3) alla suddivisione in lotti, o meno, dell’appalto;

11.4) all’eventuale ricorso ad una procedura accelerata con riduzione dei termini per la presentazione delle offerte.

Art. 6 - Attività di competenza della C.U.C.

1. La Centrale Unica di Committenza procede unicamente su richiesta scritta dell’Ente o del Soggetto aderente.

2. L’atto con il quale si chiede alla C.U.C. di procedere agli adempimenti di

sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

3. La C.U.C., di norma, attiverà la procedura di gara entro quarantacinque giorni dalla integrale ricezione della documentazione necessaria, come elencata al precedente art. 5 e nel regolamento di cui al successivo art. 8, a condizione che detta procedura di gara sia stata oggetto della preventiva comunicazione prevista dal comma 2 del medesimo art. 5 e la richiesta di indizione della procedura pervenga alla C.U.C. nei termini temporali previsti in detta comunicazione; in caso contrario i termini di indizione della gara saranno concordati tra la C.U.C. e l'Ente o Soggetto interessato in funzione delle procedure di gara già calendarizzate dalla stessa C.U.C. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza debitamente motivati dall'Ente o dal Soggetto aderente e non dipendenti dall'inerzia dello stesso, salvo motivati impedimenti organizzativi della C.U.C..

4. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del "*Regolamento per il funzionamento della C.U.C.*" di cui al successivo art. 8. Nella fase di verifica la C.U.C. non opera alcun tipo di controllo di merito sugli atti, documenti ed elaborati, sia di natura tecnica che amministrativa, che compongono il progetto da porre a base di gara in ordine al cui contenuto resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o dei suoi incaricati nonché dell'Ente o Soggetto aderente. In particolare la C.U.C. procede a:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 4.1) individuare, con atto formale, il R.U.P. e/o il Responsabile del procedimento della fase di affidamento nonché i relativi collaboratori; | |
| | 4.2) richiedere, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali integrazioni e/o modifiche di atti: in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura; | |
| | 4.3) richiedere, attraverso il R.U.P., il CIG (codice identificativo gara) del procedimento qualora non sia stato già richiesto; | |
| | 4.4) creare, attraverso il R.U.P, la gara definendo i requisiti nel sistema AVCPass e successivi aggiornamenti; | |
| | 4.5) richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara in conformità alle previsioni di legge; | |
| | 4.6) approvare il bando di gara o la lettera di invito a gara nonché i relativi allegati; | |
| | 4.7) sottoscrivere, unitamente al R.U.P., e pubblicare il bando di gara ed i relativi allegati sul sito della C.U.C., sui siti istituzionali degli Enti aderenti, nonché sugli altri siti previsti per legge; | |
| | 4.8) sottoscrivere, unitamente al R.U.P., e procedere all'invio, agli operatori economici preventivamente selezionati dall'Ente o dal Soggetto aderente, della lettera di invito a gara e dei relativi modelli allegati nel caso di procedure negoziate o ristrette; | |
| | 4.9) mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara, assicurando le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente aderente; | |
| | 4.10) fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti | |

da parte di operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito, previa collaborazione dell'Ente o del Soggetto aderente per le richieste di carattere tecnico;

4.11) nominare, su proposta del R.U.P., la Commissione Giudicatrice nel rispetto della normativa vigente e del "*Regolamento per il funzionamento della C.U.C.*" di cui al successivo art. 8;

4.12) nominare l'eventuale Seggio di Gara;

4.13) curare, di concerto con il R.U.P., le eventuali procedure di soccorso-istruttorio;

4.14) collaborare con il R.U.P. in merito all'emissione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti curando le relative comunicazioni e pubblicazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti;

4.15) informare costantemente l'Ente o il Soggetto aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;

4.16) collaborare con il R.U.P., ove necessario, nella verifica di congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;

4.17) redigere i verbali di gara;

4.18) provvedere alla stesura della proposta di aggiudicazione;

4.19) collaborare con il R.U.P. nella fase di verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura di gara;

4.20) attraverso il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, formare e trasmettere le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dalle disposizioni vigenti, fino alla fase di proposta di aggiudicazione;

4.21) curare l'invio ai concorrenti della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

4.22) collaborare con l'Ente o il Soggetto aderente alla individuazione dei contenuti dello schema del contratto;

4.23) svolgere gli altri compiti specificatamente attribuiti alla C.U.C. dal "Regolamento di funzionamento della C.U.C." di cui al successivo art. 8.

5. Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara che non sia attribuita dalla legge all'Ente o al Soggetto aderente è di competenza della C.U.C..

Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (R.P.)

1. Per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio l'Ente o il Soggetto aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) cui competono i compiti e le funzioni stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 31, nonché i compiti e le funzioni indicati nelle Linee Guida ANAC n. 3 e successivi aggiornamenti.

2. L'attivazione della procedura di gara, per ciascun intervento, avviene con provvedimento del R.U.P. designato.

3. Nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisto di lavori, servizi e forniture, può essere nominato un solo R.U.P. anche nel caso di affidamenti disposti per il tramite della C.U.C., fatto salvo che l'appalto presenti particolari specificità e complessità del processo di acquisizione: in questo caso, ai sensi dell'art. 31 – comma 14 – del D. Lgs. n. 50/2016, la C.U.C. può motivatamente designare un R.U.P. per le attività di propria competenza.

4. In ossequio al principio di unicità del R.U.P. e fatto salvo quanto disposto

dal precedente comma 3, il R.U.P. designato dal singolo Ente o Soggetto aderente sarà designato, in seno alla C.U.C., quale R.U.P. per la gestione della procedura di gara, secondo le modalità più consone, in base all'ordinamento del personale, al caso e per il tempo necessario all'espletamento della medesima gara. Il R.U.P. coincide, generalmente, con il responsabile del procedimento di cui al successivo comma 5.

5. Per ogni procedura di acquisizione assegnata alla C.U.C. viene designato - ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 - un "Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento" (R.P.) nonché gli eventuali suoi collaboratori per lo svolgimento delle attività amministrative di competenza della C.U.C..

6. Il R.P. coincide, generalmente ma non necessariamente, con il R.U.P. nominato dall'Ente o dal Soggetto aderente. I collaboratori del R.P. coincidono, generalmente ma non necessariamente, con i collaboratori del R.U.P. designati dall'Ente o dal Soggetto aderente. In difetto ed in caso di indisponibilità, sia il R.P. che i suoi collaboratori possono essere scelti tra il personale assegnato alla C.U.C. che sia in possesso di adeguata competenza in relazione allo specifico appalto. Il provvedimento di assegnazione dell'incarico e di nomina ha le funzioni di autorizzazione ad incarico esterno ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di incarichi extra lavorativi da conferirsi a personale di ruolo della pubblica amministrazione.

7. Il R.P. di cui al precedente comma 5 e gli eventuali collaboratori, individuati in seno al personale assegnato alla C.U.C., costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Ente o il Soggetto aderente sarà tenuto a

comunicare, all'atto della richiesta alla C.U.C. di avvio di una procedura di gara, la quota del suddetto incentivo che sarà riconosciuta, nei modi e secondo le previsioni contenute nel proprio regolamento, in favore del R.P e del suddetto ufficio di supporto. Tale quota di incentivo, in ogni caso, non potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) dell'ammontare complessivo del fondo incentivante costituito, ai sensi dell'art. 113 del Codice, e relativo allo specifico appalto.

8. In relazione alle procedure di gara assegnate alla C.U.C.:

8.1) il R.U.P. svolge i compiti a lui attribuite dal Codice e dalle norme e disposizioni ad esso correlate;

8.2) il R.P. svolge i compiti e le funzioni indicate nel "*Regolamento per il Funzionamento della C.U.C.*" di cui al successivo art. 8, come indicate nel relativo provvedimento di nomina.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 8 – Regolamento di funzionamento della C.U.C.

1. Alla presente convenzione è allegato, a formarne parte integrante e sostanziale, il "*Regolamento per il funzionamento della C.U.C.*".

2. Il regolamento di cui al comma 1 può essere modificato, con Delibera di Giunta Comunale del Comune capofila, previa acquisizione del conforme parere della Conferenza dei rappresentanti di cui al successivo art. 14.

3. I contenuti del regolamento di cui al comma 1 possono essere precisati con Determina Dirigenziale del Direttore della C.U.C. limitatamente ad aspetti prettamente operativi e gestionali che non siano in contrasto con i contenuti della presente convenzione e fatto salvo quanto diversamente previsto dalla stessa.

4. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si intende automaticamente

aggiornato, senza necessità di alcun formale recepimento, in relazione ad intervenute disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 9 – Organizzazione e funzionamento della Centrale di committenza

1. Al fine di non incrementare la spesa di personale e nell’ottica della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l’ufficio della C.U.C è costituito:

1.1) da un dirigente, individuato dal Comune capofila, quale direttore responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara. In caso di impedimento o assenza del suddetto dirigente le relative funzioni potranno essere oggetto di delega ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 241/90 e dell’art 17, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001;

1.2) dal personale assegnato alla C.U.C. dal Comune capofila;

1.3) dal R.U.P. dell’Ufficio interessato alla procedura di gara e dai relativi collaboratori scelti tra il personale di Settore;

1.4) da personale distaccato dagli Enti e/o dai Soggetti aderenti anche in base a specifiche competenze professionali.

2. Non si fa luogo al rimborso di spese di personale, e quindi sarà cura del dirigente responsabile della C.U.C. fare in modo che sia coinvolto in misura omogenea il personale di tutti gli Enti aderenti.

3. Il personale dipendente degli Enti e/o dei Soggetti aderenti ed assegnato alla C.U.C è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso il comune capofila, ferma restando la unicità del rapporto organico di lavoro in capo ai Enti e/o Soggetti di rispettiva appartenenza e la responsabilità datoriale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente o Soggetto di appartenenza.

4. L'orario di lavoro degli addetti alla C.U.C. sarà funzionale alla sua organizzazione e terrà conto degli orari del Comune capofila.

5. Il personale in posizione di assegnazione e/o comando risponde, per lo svolgimento delle attività di competenza della C.U.C., al Direttore della stessa.

6. Per il suddetto personale non sono previsti emolumenti aggiuntivi rispetto agli istituti previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

7. Per quanto non previsto e per la definizione delle risorse strumentali e per la puntuale assegnazione del personale alla C.U.C. si fa riferimento ai contenuti del regolamento di cui al precedente art. 8.

Articolo 10 - Modalità di comunicazione e trasmissione degli atti

1. Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra la C.U.C. ed i S.A. sono stabilite in via ordinaria mediante posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o altro strumento informatico-elettronico, previsto dalla normativa vigente. Gli Enti e Soggetti aderenti, pertanto, si impegnano fin d'ora a ritenere valide le comunicazioni effettuate tramite mail dalle caselle di posta comunicate dagli stessi e dalla C.U.C..

2. Le comunicazioni inviate dalla C.U.C. agli Enti ed ai Soggetti aderenti e viceversa si intendono lette trascorsi due giorni lavorativi dalla loro ricezione; nel conteggio dei giorni non si considera il *dies a quo*.

Articolo 11 - Informazione ed accesso agli atti

1. La C.U.C., nelle forme di legge, assicura agli Enti ed ai Soggetti associati l'accesso, anche in via telematica ed attraverso un idoneo archivio informatico, alle informazioni sugli appalti in corso o già aggiudicati, agli adempimenti necessari per le procedure d'appalto, alle statistiche prodotte dall'Ufficio.

2. Il R.U.P. si avvale della C.U.C., in quanto Ufficio che produce e detiene

stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione, per assicurare l'accesso e l'informazione sullo stato degli stessi.

Articolo 12 – Risorse economiche e rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti e Soggetti aderenti.

2. Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli Enti e dei Soggetti aderenti debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce “Spese generali – Fondo C.U.C.” tra le “Somme a disposizione dell'Amministrazione” o negli oneri connessi alla gara con imputazione sulle voci del relativo bilancio di previsione.

3. La misura delle somme da versare alla C.U.C. in relazione alla gestione associata delle procedure di gara, nonché le modalità di ripartizione, di utilizzo e di rendicontazione di tali somme sono indicate nel regolamento di cui al precedente art. 8 e sono soggette a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT. Le su indicate disposizioni regolamentari possono essere modificate con conforme Deliberazione della Giunta Comunale e/o dei competenti organi sociali assunta dagli Enti e dai Soggetti aderenti.

4. In caso di rinnovo della convenzione, le parti fin d'ora si impegnano a verificare l'adeguatezza del metodo di riparto della spesa procedendo eventualmente a concordare differenti metodi di riparto.

Articolo 13 – Contenzioso relativo alle procedure di gara

1. I costi relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso verso terzi, connesso all'espletamento di tutte le attività della C.U.C., compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del S.A. interessato, fermo restando l'obbligo della Centrale di assicurare ampia

collaborazione.

2. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 23 del regolamento di cui al precedente art. 8.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Conferenza dei Rappresentanti

1. I Rappresentanti legali degli Enti e dei Soggetti aderenti, o loro delegati, si riuniscono di norma annualmente, tramite apposita conferenza, al fine di analizzare le attività svolte dalla C.U.C..

2. La conferenza dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti aderenti è presieduta dal Sindaco del Comune capofila, che funge da Presidente.

3. La conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta del rappresentante legale del singolo Ente o Soggetto aderente: la richiesta di convocazione deve essere accolta e/o motivatamente respinta entro dieci giorni dal ricevimento.

4. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

4.1) propone atti di indirizzo per la gestione della C.U.C., tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;

4.2) verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;

4.3) si esprime sulle proposte di modifica ed integrazione al "Regolamento per il funzionamento della C.U.C." di cui al precedente art. 8;

4.4) propone modifiche ed integrazioni al "Regolamento per il funzionamento della C.U.C." di cui al precedente art. 8;

4.5) si esprime in ordine all'adesione di nuovi Enti o Soggetti nonché sulle

istanze di recesso degli Enti e dei Soggetti aderenti;

4.6) raggiunge intese volte a migliorare il funzionamento della C.U.C. ed in ordine a quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti degli Enti e dei Soggetti aderenti.

5. La conferenza può essere integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni consultive.

6. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte in genere dal Direttore della C.U.C. o da suo delegato.

7. La conferenza delibera a maggioranza dei partecipanti.

Art. 15 – Durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2023. Essa è rinnovabile con espresso provvedimento degli Enti e dei Soggetti aderenti.

2. Ciascun Ente o Soggetto aderente può recedere singolarmente e motivatamente dall'accordo consortile di cui alla presente convenzione. In ogni caso l'atto di recesso, adottato dalla Giunta Comunale e/o dal competente organo societario, dovrà essere formalmente comunicato, con un preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni, alla Conferenza dei Rappresentanti di cui al precedente art. 14, che si esprimerà in merito.

3. La richiesta di recesso sarà oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale del Comune capofila.

4. L'Ente o il Soggetto che recede e la C.U.C., nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente ai procedimenti in corso e fino alla loro conclusione, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Art. 16 – Tutela della privacy

1. I dati di cui la C.U.C. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento di cui al "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)" ed al D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 17 – Disposizioni finali

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Velletri.

2. Il Sindaco o il legale rappresentante di ciascun Ente Aderente può richiedere al Comune capofila la convocazione degli altri Enti aderenti al fine di esaminare eventuali problematiche relative all'applicazione della presente convenzione o proporre soluzioni migliorative, non escluso eventuali tentativi di conciliazione in caso di contenzioso.

Per il Comune di Albano Laziale

Per il Comune di Grottaferrata

Il Sindaco

Il Commissario Straordinario

Massimiliano Borelli